REGOLAMENTO (CEE) N. 285/80 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1980

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2524/79 e seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1715/79 per quanto concerne le date previste per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1978/1979

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2961/79 [2], in particolare l'articolo 39, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2524/79 della Commissione [3] ha fissato nuove date limite per consentire ai produttori di adempiere ai loro obblighi e per consegnare l'alcole agli organismi d'intervento ;

considerando che l'entità di talune operazioni di distillazione effettuate all'inizio della campagna ha creato difficoltà nel regolare svolgimento delle operazioni riguardanti le prestazioni viniche, difficoltà che non hanno consentito a taluni produttori di adempiere tempestivamente ai loro obblighi ;

considerando che, a fini di equità, occorre pertanto offrire a questi produttori una possibilità supplementare di adempiere ai loro obblighi e fissare una nuova data limite per la consegna all'organismo d'intervento dell'alcole così ottenuto ;

considerando che, per precisare che questa proroga non esclude la possibilità, per i produttori beneficiari, di avvalersi delle misure d'intervento per la campagna 1979/1980, occorre indicare che il periodo di riferimento di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1715/79 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 2807/79 [5], è prorogato in tal senso ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2524/79 è modificato come segue :

1. La data del « 31 dicembre 1979 » di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è sostituita dalla data del « 31 marzo 1980 ».

2. La data del « 31 gennaio 1980 » di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è sostituita dalla data del « 30 aprile 1980 ».

3. La data del « 31 marzo 1980 » di cui all'articolo 2 è sostituita dalla data del « 30 giugno 1980 ».

Articolo 2

La data del « 31 dicembre 1979 » di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1715/79 è sostituita dalla data del « 31 marzo 1980 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 9.
(3) GU n. L 289 del 16. 11. 1979, pag. 23.
(4) GU n. L 198 del 4. 8. 1979, pag. 14.
(5) GU n. L 319 del 14. 12. 1979, pag. 19.